

(N. 1569-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di minoranza della 9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1^o marzo 1951 (V. Stampato N. 1752)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro *ad interim* di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MARZO 1951

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1951

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 8 gennaio 1951, n. 1, del quale si richiede oggi al Senato la conversione in legge a norma dell'articolo 77 della Costituzione, ha già dato luogo ad un ampio dibattito nell'altro ramo del Parlamento che ne ha posto in rilievo la notevole portata economica e politica.

Non si può quindi, senza pericolo di incorrere in una menomazione della sensibilità della nostra Assemblea verso i problemi fondamentali

che concernono i destini futuri del Paese, consentire ad un'affrettata e quasi distratta trattazione di esso.

In proposito, dobbiamo, anzi, far rilevare e lamentare la strana procedura seguita dalla 9^a Commissione, la quale, instaurando — col pretesto dell'urgenza — un sistema che il Regolamento non consente ed al fine di sottrarre il provvedimento ad una approfondita discussione preliminare, ne ha nominato il relatore

mentre ancora esso era all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Comunque è nostro dovere pronunciarci contro il giudizio espresso dalla maggioranza della Commissione stessa e riassunto nelle parole del Ministro, secondo il quale il decreto legislativo 8 gennaio 1951, n. 1, non sarebbe che un modesto strumento di indagine statistica, volto ad ottenere informazioni di sufficiente esattezza sulle giacenze delle materie prime cosiddette « critiche » in rapporto alla loro possibilità di utilizzazione da parte del nostro potenziale produttivo; al controllo del loro movimento nel mercato interno e alla possibilità di costituire massa di manovra negli scambi internazionali.

Una interpretazione di questo genere del decreto in esame basterebbe già a condannarlo, in quanto, mentre da un lato esso costituirebbe un inutile doppione di strumenti di indagine statistica già esistenti e sufficienti allo scopo, dall'altro non è da sanzionare che per fini non esorbitanti da una normale attività di informazione del Ministero per l'industria e il commercio si sia ricorso ad un provvedimento legislativo di emergenza la cui gravità è sottolineata dall'articolo 77 della Costituzione che ne consente l'uso soltanto « in casi straordinari di necessità e di urgenza » e la conseguenza immediata del quale è stata l'allarme suscitato tra i nostri operatori economici, che si è tradotto in un improvviso e grave inasprirsi dei prezzi di mercato.

In sè, dunque e avulso dall'insieme della politica governativa il provvedimento non solo non si giustifica, ma non si spiega.

Si spiega, invece, pur continuando a non giustificarsi, se esso viene collocato, come deve essere, nel quadro dell'orientamento politico del Governo, che è volto ad indirizzare il Paese, e quindi anche la struttura economica di esso, verso una politica di guerra.

Si spiega se, come provvedimento legislativo, esso vien messo in relazione agli altri che lo

accompagnano: il disegno di legge (1756) col quale si fissano la costituzione e i compiti del Comitato dei Ministri per il coordinamento delle commesse e forniture delle Amministrazioni dello Stato e il disegno di legge (1762) col quale si delega al Governo la facoltà di emanare norme sulle attività produttive e sui consumi.

In questo quadro, al quale servono di sfondo gli altri disegni di legge (1581) - (1761) concedenti autorizzazioni di spesa straordinaria al Ministero della difesa da effettuarsi nel presente e nei prossimi esercizi finanziari per un complesso di 250 miliardi, il decreto legislativo 8 gennaio 1951, n. 1, acquista il suo vero significato di primo di una serie di strumenti con i quali il Governo intende, sottraendosi ad ogni controllo parlamentare, avviare il nostro Paese verso una politica di avventure, sottoponendolo intanto, nel campo della produzione e dei consumi alla bardatura di guerra con tutte le disastrose conseguenze che ne derivano.

Questo, chi ami il pacifico sviluppo della nostra Repubblica, il rafforzamento della nostra economia, il progressivo miglioramento delle condizioni del nostro popolo e si preoccupi delle esigenze della ricostruzione del Paese, non può consentire.

La 9ª Commissione avrebbe dovuto maggiormente approfondire l'esame del presente disegno di legge anche nei suoi aspetti tecnici per i notevoli riflessi di natura economica e sociale che qui sono semplicemente adombrati. Non lo ha fatto, pressata dall'urgenza della scadenza dei termini. La minoranza si riserva di farlo nel corso della discussione in Assemblea, mentre richiama l'attenzione del Senato sulla gravità dei motivi di ordine generale che vi sono stati esposti. Vi chiediamo pertanto, onorevoli colleghi, di voler respingere la conversione in legge del decreto in esame.

MOLINELLI e CASTAGNO,
relatori di minoranza.